

## **REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI E EMISSIONE CAPITALE SOVVENTORI**

*Modifiche al Regolamento soci sovventori*

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

FIRENZE – 15/06/2019

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori come da Statuto sociale, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

### **Art. 2 - Fondi per il potenziamento aziendale e lo sviluppo tecnologico**

La durata del Fondo per il potenziamento aziendale e del Fondo per lo sviluppo tecnologico, come previsto dallo Statuto (art 38) è stabilita dalle delibere assembleari di emissione delle azioni, in relazione al piano di sviluppo approvato.

Alla durata dei Fondi è legata la scadenza delle azioni dei soci sovventori e quindi anche la partecipazione del socio sovventore è vincolata alla durata del Piano di sviluppo o di potenziamento, fatta salva la possibilità del trasferimento delle azioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

In caso di sottoscrizione non integrale, il Fondo viene costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e può essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, fino all'importo determinato, direttamente dal Consiglio di amministrazione che ne delibera l'emissione alle medesime condizioni.

### **Art. 3 - Conferimenti dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, del valore unitario di € 25,00 (venticinque). Il socio sovventore, relativamente ad ogni piano di sviluppo, deve sottoscrivere un minimo di venti azioni.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari. Il contratto di sottoscrizione delle azioni deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. e la specifica denominazione "azione di socio sovventore"; deve inoltre indicare la data di scadenza, che viene stabilita dall'Assemblea in relazione al piano di sviluppo deliberato dalla stessa.

### **Art. 4 - Soci cooperatori e soci sovventori**

I soci cooperatori hanno diritto di opzione ed eventualmente di prelazione sulle azioni dei soci sovventori. In conseguenza dell'attivazione di un Fondo, viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove sono iscritti quali soci sovventori coloro che sottoscrivono azioni del Fondo predetto.

### **Art. 5 - Remunerazione delle azioni dei soci sovventori**

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione dei dividendi sugli utili nella misura massima di 2 (due) punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori che viene stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci (la remunerazione dei soci cooperatori in forma di dividendi non può superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, art 2514cc).

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori, ai soci sovventori spetta comunque -nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - una remunerazione pari almeno al 2% del capitale versato in azioni di sovvenzione.

La remunerazione delle azioni dei soci sovventori può avvenire, secondo quanto delibera l'Assemblea, attraverso la distribuzione del dividendo oppure attraverso l'aumento gratuito del valore nominale del capitale sottoscritto.

In caso di perdite d'esercizio, non può essere in alcun modo utilizzato il Fondo soci sovventori a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

Alle azioni dei soci sovventori è attribuito il diritto di privilegio nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario in caso di riduzione del capitale per perdita.

#### **Art. 6 - Conversione del prestito sociale in azioni di sovvenzione**

I soci che hanno un conto di prestito sociale possono decidere di convertire, in parte o in toto, il prestito in azioni di soci sovventori.

La remunerazione e la liquidazione delle azioni sottoscritte per conversione del prestito sono regolate dai punti 5 e 9 del presente Regolamento e dalle delibere di emissione dei Fondi.

#### **Art. 7 - Diritti dei soci sovventori**

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 4-bis comma 3 dello Statuto. Ciascun socio sovventore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori presenti in Assemblea vengano a superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati nella medesima Assemblea, essi vengono computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

I soci sovventori, ed i loro rappresentanti qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

I soci sovventori hanno, in qualità di soci, la possibilità di utilizzare il prestito sociale, previsto dall'art. 38 dello Statuto, secondo le condizioni previste dal relativo Regolamento.

#### **Art. 8 - Obblighi dei soci sovventori**

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, da effettuarsi entro un mese dall'ammissione a socio o dalla sottoscrizione di ulteriori quote.
- b) all'osservanza dello Statuto sociale, del Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

#### **Art. 9 - Recesso e rimborso parziale o totale delle azioni di finanziamento**

Al termine della durata prevista dai Fondi di Potenziamento e di Sviluppo tecnologico, il socio sovventore può chiedere il recesso parziale o totale con rimborso delle azioni, tramite l'invio di una richiesta scritta. Qualora il socio sovventore non eserciti tale facoltà, nella prima Assemblea dei Soci successiva al termine del Piano sarà invitato a far confluire la propria quota di capitale in un altro Piano. Al verificarsi di tale ipotesi la scadenza delle azioni risulterà prorogata sino alla scadenza del piano di sviluppo al quale il socio avrà deciso di orientare il finanziamento.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione valutare eventuali richieste di rimborso anticipato delle azioni di sovvenzione che potranno essere presentate unicamente trascorso un periodo minimo coincidente con la metà della durata del piano di riferimento. La valutazione da parte dell'organo amministrativo sarà effettuata unicamente in termini di effettiva disponibilità della liquidità necessaria al rimborso, nella tutela degli interessi di tutto il corpo sociale. Nel caso di accoglimento della richiesta, comunque, la cooperativa avrà facoltà di liquidare le azioni entro i sei mesi successivi alla data della delibera di accoglimento della richiesta. Sulla stessa richiesta il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della stessa.

Anche alla scadenza del fondo i soci sovventori che non vorranno destinare il proprio capitale ad altro fondo potranno fare richiesta di rimborso, che dovrà obbligatoriamente essere evasa entro sei mesi dalla data della richiesta.

A seguito della richiesta di recesso, anticipato o meno, inviata in forma scritta, dopo che questa è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione il socio non ha più diritto di voto.

In caso di rimborso, la liquidazione è pari al valore nominale delle azioni sottoscritte, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso. -

In caso di esclusione del socio (Art.11 dello Statuto), il rimborso del valore delle azioni sottoscritto e versato deve essere effettuato entro 6 mesi dall'evento o dal reale effetto dell'esclusione in caso di ricorso.

#### **Art. 10 - Acquisto / rimborso delle azioni da parte della Cooperativa**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Qualora si realizzino le condizioni di cui al comma precedente l'organo amministrativo informa tutti i soci sovventori del piano interessato dell'opportunità di presentare una richiesta di vendita, attraverso lettera raccomandata indirizzata allo stesso organo amministrativo - nella quale dovranno essere indicati le generalità del richiedente e il valore delle azioni offerte in vendita. Le richieste di vendita pervenute saranno evase, con le modalità previste dall'art. 9, fino alla concorrenza della somma deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione per l'acquisto delle azioni.

#### **Art. 11 - Poteri del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci.

#### **Art. 12 - Approvazione del regolamento**

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 15 giugno 2019, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'Art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.